


**TERMINI GENERALI DI CONTRATTO**

I servizi forniti da UNIRELAB sono regolati dalle condizioni generali qui di seguito esposte in dettaglio. L'utente riconosce tali condizioni generali di contratto come le uniche vincolanti per tutti i rapporti collegati al Servizio fornito da UNIRELAB. Su Vs. richiesta, e comunque ove applicabile, si rende disponibile a conservare, una volta terminato il ciclo delle prove da effettuare, un'aliquota dei campioni/oggetti sottoposti a prova. Tuttavia, tale periodo non potrà superare un mese dall'emissione del rapporto di prova, salvo particolari accordi intercorsi in forma scritta con il Responsabile del Laboratorio o suo delegato. Qualora il campione/oggetto sottoposto a prova sia stato prelevato dal Cliente, le responsabilità sul campionamento/prelievo, le condizioni di trasporto, il tipo di imballaggio sono a carico del Cliente stesso. Qualora il campionamento/prelievo venga eseguito da personale esterno, questo deve garantire che sia eseguito secondo le normative tecniche in vigore.

**1.DOCUMENTAZIONE PRODOTTA**

I rapporti di prova relativi alle analisi effettuate verranno redatti su carta intestata e firmati da personale tecnico competente. La consegna di tale documentazione, salvo complicazioni, è dipendente alla tipologia di attività a cui la presente offerta si riferisce. Il tempo di risposta non è tuttavia vincolante per il Laboratorio, salvo diverso accordo con il cliente. I Rapporti di Prova e tutti i dati, le registrazioni e i documenti collegati oggetto della presente offerta saranno conservati in Azienda in aree appositamente predisposte per la durata di 10 anni in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività. Nel caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare sul Rapporto di Prova, l'identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto. Il laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dal Laboratorio e/o dai relativi enti di normazione/legislativi.

**2.ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE**

UNIRELAB si rende disponibile a consentire al Cliente, o ad un suo rappresentante, a titolo di sorveglianza, l'accesso ai locali destinati alle prove durante l'effettuazione delle prove stesse. Il cliente è tenuto ad osservare le norme di buona prassi di laboratorio, evitando di colloquiare con i tecnici di laboratorio, ed attenendosi ad osservare quanto di propria competenza. Qualora di Vs. interesse, vogliate indirizzare tale richiesta al Direttore Generale che provvederà ad approvarla e a destinare il personale interno che Vi assisterà durante la visita.

**3.INFORMAZIONI RIGUARDO LA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL LABORATORIO PROVE UNIRELAB E IL SINAL E L'UTILIZZO DEL MARCHIO ILAC-SINAL**

Il Laboratorio prove UNIRELAB opera in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e ha stipulato due convenzioni con il SINAL, la N°0751 per la sede di Settimo Milanese (per il Lab. di Tossicologia Forense Veterinaria) e la N°0932 per la sede di Pomezia (per il Lab. di Genetica Forense Veterinaria), secondo le quali il SINAL concede al laboratorio l'accreditamento per le prove richieste. Il SINAL verifica e dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l'accreditamento, autorizzando lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti SINAL applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. La consultazione della Convenzione stipulata tra il laboratorio e il SINAL e le prescrizioni contenute nei Documenti SINAL sono a disposizione del Cliente, su richiesta. Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio ILAC-SINAL sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né devono essere utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova. Per le prove accreditate e per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.sinal.it/ita/index.htm](http://www.sinal.it/ita/index.htm)

**4.OBBLIGO DI RISERVATEZZA E INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

UNIRELAB si renderà garante che il personale da essa destinato allo svolgimento dell'attività, mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a risultati, informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali essa verrà a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui alla presente offerta. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Testo Unico sulla Privacy – D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, le parti dichiarano che tutti i dati e le informazioni trasmessi saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati, al fine di consentire una corretta gestione del rapporto. Titolare del trattamento è il Dr. Stefano B. Varini con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 283/A – 00147 Roma, il Responsabile è il Dr. Paolo De Iulii. In qualsiasi momento il cliente potrà chiedere di aggiornare, modificare, integrare i propri dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, scrivendo a UNIRELAB srl Via Campobello, 7/c – 00040 Pomezia (RM), o inviando un e-mail a [unirelab.roma@unirelab.it](mailto:unirelab.roma@unirelab.it) Eventuali reclami dovranno essere indirizzati a: "UNIRELAB – Ufficio Amministrativo – Via Campobello, 7/c – 00040 Pomezia (RM) e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni. Il pagamento della fattura da parte del cliente dovrà avvenire inderogabilmente secondo le condizioni ed i termini previsti dal contratto sottoscritto dalle parti. Per le eventuali controversie è competente il Foro di Roma. La firma per accettazione, indica l'accettazione di tutti i termini generali di contratto.

Roma, lì

LA COMMITTENTE (Timbro e firma)

UNIRELAB